

N. R.G. 119/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di RICCARDO NOVI (P.I./ C.F. NVORCR60B24E625V) e CLAUDIA CANESSA (CF CNSCLD61T65E625S)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 19.12.2023, e successiva integrazione del 2.1.2024, i debitori Riccardo Novi e Claudia Canessa, già soci della Novi Riccardo & C. S.n.c., società cessata e cancellata dal R.I. in data 28.12.2022, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare:

- dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d'imposta;
- estratti del conto corrente intestato al proponente;
- elenco delle spese mensili;
- visura ipotecaria;
- visura PRA;
- visura assenza protesti;
- CRIF;
- risultanze della richiesta di accesso ai dati registrati alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- risultanze della richiesta di accesso ai dati registrati al CAI.
- relazione dell'OCC dott. R. Carpano sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti persona fisica.



3. I ricorrenti hanno svolto attività di impresa, quali soci della Novi Riccardo & C. S.n.c., società cessata e cancellata dal R.I. in data 28.12.2022 e quindi non assoggettabile a liquidazione giudiziale.

La società, peraltro, non risultava superare le soglie di cui all'art. 2 C.C.I.I., come emerge dalla relazione dell'OCC dott. R. Carpano.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, Riccardo Novi risulta avere una esposizione debitoria complessiva di circa 255 mila euro, e Claudia Canessa di circa € 251 mila.

I ricorrenti sono comproprietari, per la quota 1/2 ciascuno in regime di separazione dei beni, dell'immobile, destinato ad abitazione principale del nucleo familiare, ubicato in Comune di Livorno, Via [REDACTED] n. [REDACTED], identificato al NCEU al Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] Sub [REDACTED] Categoria A/3 Classe 4 Sup. catastale mq 108 e R.C. € 426,08, bene gravato da diverse ipoteche.

Riccardo Novi risulta proprietario dei seguenti beni mobili registrati, mezzi a disposizione del nucleo familiare per esigenze quotidiane e di spostamento per lavoro:

1. Autovettura Toyota Yaris, tg. [REDACTED], acquistata usata nel 2022 ed immatricolata nel 2008, di proprietà Novi Riccardo 1/1;
2. Motociclo Yamaha, tg. [REDACTED], acquistato usato nel 2019 ed immatricolato nel 2007, di proprietà Novi Riccardo 1/1.

Claudia Canessa non risulta proprietaria di beni mobili registrati.

I ricorrenti possono contare sul proprio reddito da lavoro quale dipendente, pari ad € 1.066,00 circa per. Novi ed € 1.050,00 circa per Canessa.

I ricorrenti, coniugi consensualmente separati con decreto di omologa 1086/2019 del 19/10/2019 – Tribunale di Livorno non sono più conviventi dal 2022.

Claudia Canessa è residente con i figli [REDACTED] e [REDACTED], entrambi nati a [REDACTED] il [REDACTED], nella casa di proprietà in Livorno, Via [REDACTED] n. [REDACTED].

Riccardo Novi ha recentemente trasferito la residenza in Livorno, Via [REDACTED] stipulando un contratto di locazione per € 400,00 mensili oltre oneri condominiali.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e



attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Raffaele Carpano.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Quanto ai veicoli sopra indicati, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*. Analogamente a dirsi per l'immobile in cui la Canessa vive con il nucleo familiare.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **RICCARDO NOVI** (P.I./ C.F. NVORCR60B24E625V) e **CLAUDIA CANESSA** (CF CNSCLD61T65E625S).

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il dott. **Raffaele Carpano**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dei veicoli e dell'immobile, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 19/12/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

